



## **Decreto Dirigenziale n. 23 del 01/02/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 853/2004 - ALL. III - SEZ. VIII - RICONOSCIMENTO DEFINITIVO STABILIMENTO SITO IN BATTIPAGLIA (SA) - VIA BRODOLINI, N. 3/A - SOCIETA' ACQUAPAZZA GOURMET S.R.L. - APPROVAL NUMBER CE IT V388V

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

che il SUAP del Comune di Battipaglia (SA), con comunicazione telematica prot. REP\_PROV\_SA/SA-SUPRO/0012309 del 28.8.2015, ha trasmesso l'istanza, prot. SUAP n. 0011632 del 4.8.2015, con la relativa documentazione allegata prodotta dal Sig. Gennaro Marciante, nato a Cetara (SA) il 30.8.1961 ed ivi residente in Via Case Landi, n.8 – C.F. : MRCGNR61M30C584X, in qualità di legale rappresentante della Società Acquapazza Gourmet s.r.l., con sede legale in Cetara (SA), Via Tuoro, n. 4 ed operativa in Battipaglia (SA) - Via Brodolini, n. 3/A, P.IVA: 05180250655, volta ad ottenere il riconoscimento CONDIZIONATO ai sensi del Reg. 882/2004 e ss.mm.ii e del Reg.to CE 853/04, per lo svolgimento delle attività previste dal Reg. 853/04 - SEZIONE VIII, denominata Prodotti della Pesca, per un impianto di trasformazione – PP – per la produzione di colatura di alici e di alici salate;

### VISTO

il verbale di ispezione, effettuata il 6.8.2015 da personale dell'ASL di Salerno – sede di Battipaglia, con il quale si esprime parere favorevole al richiesto riconoscimento condizionato in quanto lo stabilimento possiede i requisiti tecnico-strutturali e igienico-sanitari previsti dai Regolamenti CE 852/04 e 853/04;

ESAMINATA la completezza della documentazione pervenuta in allegato all'istanza;

EVIDENZIATO che con D.D. n. 276 del 21.9.2015, della UOD 2 - Direzione Generale 04 – Dipartimento 52 - della Regione Campania, si è provveduto ad assegnare allo stabilimento condotto dalla Società de qua, ai sensi dell'art. 31, par. 2, lett. d) del Reg. CE n. 882/2004 e ss.mm.ii., il numero di riconoscimento condizionato CE IT V388V, per lo svolgimento delle attività previste dal Reg. 853/04 - SEZIONE VIII denominata Prodotti della Pesca, per un impianto di trasformazione – PP – per la produzione di colatura di alici e di alici salate;

### PRESO ATTO

α) del verbale di sopralluogo, prot. n. 28/UOV dell'8.1.2016, trasmesso telematicamente dal citato Servizio Veterinario dell'ASL di SA ed acquisito al prot. della Regione Campania al n. 60884 del 28.1.2016, effettuato l'8.1.2016 presso lo stabilimento condotto dalla Società de qua, al fine di verificare la conformità dello stabilimento, con particolare riferimento ai requisiti gestionali, finalizzati al riconoscimento definitivo dello stabilimento de quo;

β) che tali controlli risultano positivi e che pertanto l'ASL territorialmente competente ha espresso parere favorevole al richiesto riconoscimento definitivo, in quanto lo stabilimento possiede i requisiti tecnico-strutturali e igienico-sanitari previsti dai Reg. CE 852-853/04;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, che rimane agli atti di questa UOD, in primis il risultato favorevole dei controlli esperiti dall'ASL, di poter procedere al riconoscimento definitivo dello stabilimento della Società in oggetto;

### VISTI altresì:

- a) l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- b) il Reg. CE 852/2004;
- c) il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- d) il T.U.A. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs.vo 128/2010;
- e) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- f) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- g) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- h) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- i) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- j) il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- k) la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- l) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

#### D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di riconoscere in via definitiva, ai sensi del Reg. CE 853/04, con Approval Number progressivo di sistema CE IT V388V, lo stabilimento condotto dalla Società Acquapazza Gourmet s.r.l., con sede legale in Cetara (SA), Via Tuoro, n. 4 ed operativa in Battipaglia (SA) - Via Brodolini, n. 3/A, P.IVA: 05180250655, per lo svolgimento delle attività previste dal Reg. 853/04 - SEZIONE VIII denominata Prodotti della Pesca, per un impianto di trasformazione – PP – per la produzione di colatura di alici e di alici salate;
2. di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento e all'ASL quale Organo di vigilanza, di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'emanazione del presente decreto attenendosi ad ogni prescrizione, limite produttivo, limite di emissione in atmosfera, obbligo di rinnovo imposti da altre autorizzazioni/dichiarazioni con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera, all'autorizzazione allo scarico e alle attività analitiche connesse all'autocontrollo.
3. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Acquapazza Gourmet s.r.l. ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione e per conoscenza all'ASL territorialmente competente per i previsti compiti di vigilanza ed al SUAP del Comune di Battipaglia (SA).

Il Dirigente della UOD 2  
Dr. Paolo Sarnelli